

**COMUNE DI CIMONE**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

**Determinazione nr. 25 in data 16.10.2023**  
**del Segretario comunale**

**OGGETTO: NOMINA ECONOMO COMUNALE PER IL TRIMESTRE**  
**OTTOBRE 2023 – DICEMBRE 2023 NELLA PERSONA DEL VICE**  
**SINDACO SIG. ZANOTELLI EMILIO.**

## IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:

Agenti contabili sono le persone giuridiche o fisiche che, per contratto o per compiti di servizio inerenti al rapporto di lavoro già in atto con l'Ente, sono preposti allo svolgimento ed alla cura delle operazioni contabili previste e regolate dalle speciali norme di contabilità dell'ente, sulla base dei principi generali della materia. Nel sistema della contabilità pubblica, costituisce principio generale dell'ordinamento l'obbligo per chi gestisce denaro e/o beni non propri di rendere il conto del proprio operato al titolare della gestione stessa ovvero all'Amministrazione.

Infatti ai sensi dell'articolo 93 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, ogni agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Dello stesso tenore la norma regionale contenuta nell'articolo 181 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale ogni agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Più specificatamente, l'art. 37, comma 1, lett. b) del vigente Regolamento di contabilità dell'ente prevede che è agente contabile l'economista comunale, con riferimento alle anticipazioni ricevute per le spese di ufficio di non rilevante ammontare come indicate nel successivo art. 39.

Ricordato che ai sensi di quanto prescritto dall'art. 42, comma 1, del vigente Regolamento di contabilità "Entro 30 giorni dalla chiusura di ogni trimestre o nel caso si renda necessario il reintegro dei fondi economali, l'Economista presenta al Responsabile del servizio finanziario, ovvero al Segretario comunale, per la relativa approvazione, i conti documentati delle spese eseguite con i fondi di anticipazione. Il Responsabile del Servizio Finanziario, ovvero il Segretario comunale, provvede all'imputazione e alla regolarizzazione delle spese rendicontate sui pertinenti capitoli e alla relativa liquidazione.(...)".

Desunto quindi dalla sopra citata norma che le figure del Responsabile del Servizio finanziario e del Segretario comunale non possono, in ragione delle funzioni di vigilanza e controllo loro attribuite, coincidere con quella dell'Economista.

Ricordato che non vi sono presso il Comune di Cimone, all'infuori dell'operaio, dipendenti assunti a tempo indeterminato e pertanto in possesso dei requisiti per ricoprire l'incarico di economista, con il presente provvedimento si dispone di nominare economista comunale per il trimestre ottobre 2023-dicembre 2023 il Vice Sindaco sig. Zanotelli Emilio.

Ritenuto quindi di nominare quest'ultimo economista comunale con decorrenza a far data da quella di esecutività del presente provvedimento.

Rilevata ai sensi dell'art. 38, comma 1, del vigente Regolamento di contabilità, la propria competenza in merito;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 30.12.2022, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del DUP 2023-2025 ed del Bilancio di previsione 2023-2025;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 12.10.2023 di approvazione del PIAO 2023-2025;

Visti:

- Il Testo unico delle Legge regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n.25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;
- Il codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2;
- La Legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- La Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs.118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42);
- Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L, D.P.Reg. 4 01.02.2005 n. 3/L e s.m. e il D.P.Reg. 01.02.2005. n. 2/L rispettivamente T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento Contabile e Finanziario, sull'Ordinamento dei Comuni e sull'Ordinamento del Personale nei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige;
- Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- visto lo Statuto comunale;
- visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Cimone, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 03 del 23.03.2021;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 126 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e sulla base di quanto disposto dall'art. 38 comma 1 del vigente Regolamento di contabilità.

## **DETERMINA**

1. di nominare economo comunale il Vice Sindaco sig. Zanutelli Emilio, con decorrenza a far data da quella di esecutività del presente provvedimento;
2. di precisare che agli agenti contabili che hanno maneggio di pubblico denaro sono attribuiti compiti e funzioni secondo quanto disposto dal Regolamento di contabilità, oltre ad essere soggetti alle disposizioni normative vigenti in materia;

3. di dare atto che, ai sensi dell'articolo nell'articolo 181 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e successive modifiche e integrazioni, ogni agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;
4. di dare atto che il termine per la resa del conto è il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'attività posta in essere;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale competente per territorio, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe degli agenti contabili;
6. di notificare copia del presente provvedimento all'amministratore comunale interessato;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio comunale;
8. di disporre che il presente atto sia pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi e all'interno del sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente;
9. di dare evidenza che avverso la presente determinazione, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m. e della L.P. 23/1990 e ss.mm. è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi dell'art. 2, lett. b), della legge 6.12.1971 n. 1034, come da ultimo modificato dall'articolo 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione o comunque dal momento in cui l'interessato ne ha avuto conoscenza.

**IL SEGRETARIO COMUNALE PRO  
TEMPORE**  
dott. Ivano Fontanari  
firmato digitalmente (\*)

(\*) Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).